



ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO  
PER IL PERSONALE DIRIGENTE  
DELL'ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA  
(anni 2020-2021)**

**Art. 1)**  
**Ambito e validità dell'accordo**

1. Il presente contratto collettivo integrativo si applica al personale dirigente in servizio presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.
2. Il presente accordo è formulato ai sensi dell'art. 6 del CCNL dell'Area Istruzione e Ricerca relativo al triennio 2016-2018 sottoscritto in data 8 luglio 2019.
3. Gli effetti economici e giuridici del presente contratto decorrono dal 1° gennaio 2020, salva diversa espressa indicazione appositamente prevista, fino alla stipulazione del successivo contratto collettivo integrativo; nel caso di disdetta di una delle due Parti, il presente contratto rimane efficace fino alla stipula di nuovo accordo.
4. Fermo restando quanto precede, le Parti si riservano di riaprire il confronto negoziale, anche su iniziative unilaterali, ogni qual volta intervengano nuovi indirizzi contrattuali o di legge relativi ad argomenti trattati nel presente contratto collettivo integrativo.

**Art. 2)**  
**Costituzione e ripartizione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato anno 2020 e 2021**

1. Nel rispetto di quanto disposto dal CCNL dell'Area Istruzione e Ricerca relativo al triennio 2016-2018 del 8 luglio 2019 e dalle disposizioni legislative vigenti il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2020 ammonta complessivamente a **€ 1.085.143,71** comprensivi di oneri carico ente.
2. Il Fondo 2020, tenuto conto delle somme già erogate in ragione del principio di ultrattività del precedente CCIL del 29 gennaio 2020 e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 48 comma 3 del sopra citato CCNL, che stabilisce di destinare alla retribuzione di posizione non più dell'85% delle risorse complessive del Fondo e a quella di risultato almeno il 15% del totale della disponibilità, è ripartito nel seguente modo:

<b>Anno 2020</b>	<b>Importo con oneri carico ente</b>
Retribuzione di posizione	€ 839.275,00
Retribuzione di risultato	€ 245.868,71
Quota compensi per i Dirigenti che hanno svolto incarichi aggiuntivi	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.085.143,71</b>
% retribuzione risultato sul totale del fondo (almeno il 15% - art. 48, c. 3 CCNL)	22,66%

1. Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2021 ammonta complessivamente a **€ 1.096.147,32** comprensivi di oneri carico ente.
2. Il Fondo 2021, tenuto conto delle somme già erogate in ragione del principio di ultrattività del precedente CCIL del 29 gennaio 2020 e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 48 comma 3 del sopra citato CCNL, che stabilisce di destinare alla retribuzione di posizione non più dell'85% delle risorse complessive del Fondo e a quella di risultato almeno il 15% del totale della disponibilità, e tenuto conto delle risorse di natura variabile extra limite 2016 da destinare alla retribuzione di risultato, derivanti dai risparmi conseguiti dalla mancata erogazione dei buoni pasto nelle giornate di lavoro svolte da remoto nel periodo marzo-dicembre 2020, è ripartito nel seguente modo:

<b>Anno 2021</b>	<b>Importo con oneri carico ente</b>
Retribuzione di posizione	€ 848.719,14
Retribuzione di risultato	€ 247.428,19
Quota compensi per i Dirigenti che hanno svolto incarichi aggiuntivi	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.096.147,32</b>
% retribuzione risultato sul totale del fondo (almeno il 15% - art. 48, c. 3 CCNL)	22,57%

**Art. 3)  
Retribuzione di posizione**

1. Considerato che l'ammontare delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato è strettamente legato ai criteri generali definiti dal CCNL vigente, ai criteri generali per la graduazione delle posizioni dirigenziali e ai valori economici della retribuzione di posizione attribuiti alle fasce, le Parti, nel determinare la quota del Fondo da destinare alla retribuzione di posizione, hanno considerato quali valori economici annui lordi della retribuzione di posizione, gli importi di seguito riportati:
  - I<sup>a</sup> fascia € 45.300,00;
  - II<sup>a</sup> fascia € 34.200,00;
  - III<sup>a</sup> fascia € 28.700,00.
 Tali valori sono comprensivi anche della retribuzione di posizione parte fissa negli importi stabiliti dall'art. 48 comma 2 del CCNL del 8 luglio 2019, pari a euro 12.565,11.
2. In conformità con quanto disciplinato dall'art. 48 comma 4 del CCNL del 8 luglio 2019, eventuali risorse del fondo destinate alla retribuzione di posizione che a consuntivo, in un determinato anno, risultassero ancora disponibili, sono utilizzate,

limitatamente a tale anno, per la retribuzione di risultato, nel rispetto dei criteri stabiliti nel presente Accordo.

#### **Art. 4) Retribuzione di risultato**

1. Considerato che l'art. 25 del CCNL quadriennio 2006-2009 del 28 luglio 2010, ancora vigente, prevede che l'importo annuo individuale della retribuzione di risultato non può in nessun caso essere inferiore al 20% del valore annuo della retribuzione di ciascuna posizione, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo, previa valutazione positiva dei risultati ottenuti e dei comportamenti assunti da ciascun dirigente, le Parti, nell'ottica di garantire un'effettiva premialità, stabiliscono, in conformità alle disposizioni dell'art. 50 del CCNL del 8 luglio 2019, che la retribuzione di risultato è articolata in 4 livelli di valutazione che garantiscono un'adeguata e sostanziale differenziazione degli importi.
2. A ciascun livello di valutazione, assegnato a ciascun dirigente secondo i criteri definiti nel vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell'Ateneo (SMVP), corrisponde un importo della retribuzione di risultato commisurato ad una % della retribuzione di posizione, come di seguito specificato:
  - Livello 1 – l'importo della retribuzione di risultato è fino al 55% della retribuzione di posizione;
  - Livello 2 – l'importo della retribuzione di risultato è fino al 36% della retribuzione di posizione;
  - Livello 3 – l'importo della retribuzione di risultato è fino al 27% della retribuzione di posizione;
  - Livello 4 – l'importo della retribuzione di risultato è fino al 20% della retribuzione di posizione.
3. La procedura per la valutazione dei dirigenti è definita nel vigente SMVP.
4. Ai dirigenti che conseguono le valutazioni più elevate è garantita una retribuzione di risultato con importo più elevato di almeno il 30%, rispetto al valore medio pro-capite delle risorse complessivamente destinate a retribuzione di risultato.
5. Con riferimento ai livelli di valutazione sopra riportati, le Parti stabiliscono che la quota massima di dirigenti a cui è attribuito il livello più elevato di valutazione è pari al 20% del personale in servizio. In caso di parità nella valutazione (medesimo punteggio nella scheda di valutazione dei dirigenti con le valutazioni più elevate), la maggiorazione di cui al precedente comma 4 si applica a tutti i dirigenti con medesima valutazione.
6. Le eventuali risorse destinate alla retribuzione di risultato non spese nell'anno di riferimento saranno ripartite allo stesso titolo tra tutti i dirigenti in servizio nel medesimo anno. A tal fine le percentuali di cui al comma 1 potranno essere rimodulate in modo proporzionale.
7. Qualora le risorse del fondo destinate alla retribuzione di risultato per l'anno di riferimento dovessero risultare insufficienti a consentire il riconoscimento della quota percentuale massima prevista a titolo di retribuzione di risultato per i singoli livelli di valutazione, le quote percentuali effettivamente riconosciute, per quanto

possibile, manterranno inalterato il rapporto numerico esistente tra le quote massime previste, fermo restando la necessità di garantire la differenziazione di cui al precedente comma 4 e una percentuale non inferiore al 20% della retribuzione di posizione.

#### **Art. 5) Incarichi aggiuntivi**

1. Gli incarichi, le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti dall'Ateneo ricadono nel principio di onnicomprensività (art. 52 comma 2 CCNL 05.03.08 comma 2).
2. Gli incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dall'Ateneo rientrano nell'ambito di applicazione del comma precedente e pertanto non sono oggetto di ulteriore remunerazione.
3. Ai sensi dell'art. 26 comma 3 del CCNL del 05.03.08, qualora gli incarichi aggiuntivi vengano conferiti da terzi ai dirigenti in ragione del loro ufficio su designazione dell'Ateneo i relativi compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all'Ateneo e confluiscono sul Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato per essere destinati al trattamento economico accessorio, sulla base dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001. Ai dirigenti interessati dallo svolgimento dei suddetti incarichi viene corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, una quota ai fini del trattamento accessorio pari al 50% dell'importo disponibile, al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione.

#### **Art. 6) Incarichi ad *interim***

1. Nel caso di dirigente titolare di incarico e assente con diritto alla conservazione del posto e nel caso di vacanza di posto in organico, la reggenza dell'ufficio può essere affidata a un altro dirigente del medesimo livello dirigenziale con un incarico *ad interim* secondo quanto disposto dall'art. 27 del CCNL 05.03.2008.
2. Il dirigente, durante il periodo di sostituzione, continua a percepire la retribuzione di posizione in godimento.
3. Il trattamento economico complessivo del dirigente, per i periodi di sostituzione, è integrato, nell'ambito della retribuzione di risultato, di un importo pari al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico ricoperto dal dirigente sostituito e comunque nei limiti della disponibilità del fondo.

#### **Art. 7) Disposizioni finali**

1. Gli oneri di cui al presente contratto non possono eccedere la somma complessiva in esso indicata.
2. Per tutte le materie di cui all'art. 7 del CCNL del 8 luglio 2019 non disciplinate nel presente accordo, si rinvia a successivi e specifici accordi.

3. Per quanto non previsto dal presente Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle norme di legge e alle disposizioni dei Contratti Nazionali di Lavoro attualmente vigenti.

**Art. 8)  
Interpretazione autentica delle clausole controverse**

1. Nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto, le Parti si incontrano entro 30 giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato.
2. L'eventuale accordo di interpretazione autentica sostituisce la clausola controversa fin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo integrativo.

Le Parti, presa visione del testo dell'Ipotesi di Accordo, a seguito alla certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dell'approvazione del Consiglio di Amministrazione, convengono congiuntamente di procedere alla sua sottoscrizione.

La Delegazione di Parte pubblica costituita nelle persone di:

*Prof. Carlo Zoli*  
*Delegato del Rettore*

f.to Carlo Zoli

*Dott. Marco Degli Esposti*  
*Direttore Generale*

f.to Marco Degli Esposti

La Delegazione di Parte sindacale costituita nelle persone di:

*Susi Bagni*  
*Delegato FLC-CGIL*

f.to Susi Bagni

*Alessandra Alfieri*  
*Delegato FLC-CGIL*

f.to Alessandra Alfieri

*Maurizio Turchi*  
*Delegato CISL FSUR – settore Università*

f.to Maurizio Turchi

*Raffaele Pileggi*  
*Delegato UIL SCUOLA RUA*

f.to Raffaele Pileggi

*Bologna, 24 febbraio 2021*